

# Esami di stato e ammissione alla classe successiva

## Scuola secondaria di primo grado

Novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 e  
dal successivo DM n. 741/2017

# Valutazione

- gli scrutini intermedi e finali sono presieduti dal DS o da un suo delegato
- collegialità e contitolarità: è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono ulteriori elementi conoscitivi relativi all'interesse manifestato e al profitto degli allievi che hanno seguito le attività da loro proposte;

# Valutazione

- è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curriculum, con votazioni in decimi
- V. del comportamento: è espressa attraverso il documento adottato dal nostro IC dal primo quadrimestre

# Valutazione

Novità: il voto di ammissione all'esame terrà conto non solo degli esiti del terzo anno, ma di tutto il percorso triennale. La valutazione dell'intero percorso triennale ha un peso pari al 50% del voto finale.

Il decreto specifica: "in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti"

## **Proposta (da deliberare):**

**tenere conto maggiormente dei risultati osservati nell'ultimo anno, quando questi siano di segno positivo.**

**Si dà mandato al collegio di plesso di precisare le procedure con cui tenere conto dei risultati osservati nell'ultimo anno.**

Esempio di proposta applicativa da considerare in CdP: all'interno del 50%: valut. Cl. I: 20%, valut. Cl. II: 20%, valut. Cl. III: 60%

# Criteria di ammissione

È possibile l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10): il CD può deliberare deroghe specifiche (v. slide successiva);

Requisiti per l'ammissione all'esame:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

# Criteria di ammissione agli esami conclusivi

Novità: Si può essere ammessi all'esame anche con una o più insufficienze e con un voto di ammissione inferiore a 6/10. I decreti prevedono la possibilità di deroghe, su delibera del CD.

**Proposta (da deliberare):**

**Non ammissione in due casi:**

- 1. 4 materie non sufficienti di cui almeno 2 gravi (valutazione: 4) tra quelle oggetto di prova scritta all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;**
- 2. più di 4 insufficienze anche lievi (valutazione: 5)**

# Criteria di ammissione

Dal decreto:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

**Proposta (da deliberare):**

**Deroga per: allievi/e che siano arrivati in corso d'anno scolastico da altri paesi; allievi/e che si siano assentati per seri e comprovati motivi di salute. Deroga applicabile sino alla soglia massima del 50% di assenze effettuate.**

Nel merito, si esprime il Consiglio di Classe, fermo restando che siano disponibili le valutazioni degli apprendimenti per gli allievi che rientrano nei casi sopra.